



**Comune di Prato**  
**Servizio tutela e sostegno alla persona e servizi sociali**

**Bando per la concessione del contributo  
ad integrazione del pagamento del canone di locazione - anno 2026**

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 154 del 16/02/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 07/07/2025;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2442 del 23/09/2026 di approvazione del presente bando;

**La Dirigente del Servizio Tutela e sostegno alla persona e servizi sociali  
rende noto**

che a partire dalle ore **09:00** del giorno **29/09/2026** fino alle ore **13:00** del giorno **30/10/2026** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2026.

**Art. 1 Soggetti richiedenti**

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, come descritto dal successivo art 5.

**Art 2 Requisiti e condizioni per l'ammissibilità**

A pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

**1. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) residenza nel Comune di Prato e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- b) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa. Nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- c) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano

domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP) - l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- di edilizia residenziale agevolata - l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia agevolata è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la copia integrale e leggibile del contratto di locazione;

## 2. Requisiti relativi al nucleo familiare ai fini ISEE compreso il richiedente

d) assenza di titolarità (riferita ai componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Prato. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 (ai sensi della suddetta L.R. n. 2/2019 si originano "...situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile" e "...per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori.");

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate;

i requisiti, indicati ai precedenti punti d) e e) non si applicano quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo in Italia o all'estero per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio. Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o da altra autorità competente. Questa circostanza deve essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità. Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione. Se si tratta di immobile ubicato all'estero,

dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c. Questa circostanza deve essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda con l'indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio ed alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la copia del provvedimento di pignoramento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda deve essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione legale o di divorzio al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. Se ricorrono una o più delle seguenti circostanze, le stesse, **a pena di esclusione**, dovranno essere dichiarate nella domanda di contributo e pertanto:

- se gli immobili sono stati assegnati al coniuge in sede di separazione legale o di divorzio, nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione o del divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili ed il comune oppure i comuni dove sono ubicati gli stessi immobili. Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria se si tratta di provvedimento rilasciato in Italia. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;
- se ricorre la circostanza della titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, nella domanda devono essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare titolare pro-quota dei diritti reali sugli immobili, la tipologia e gli estremi della documentazione attestante il possesso dei diritti reali ed alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, deve essere allegata la documentazione a comprova della titolarità pro-quota di diritti reali sugli immobili nonché la documentazione attestante l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili (esempi non a titolo esaustivo di indisponibilità giuridica: 1) si tratta di immobile indisponibile per il nucleo familiare in quanto un soggetto estraneo al nucleo familiare è titolare di usufrutto sullo stesso immobile, 2) altro comproprietario dell'immobile ha diritto di risiedere nell'immobile). Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della documentazione della competente autorità del paese estero, attestante l'assegnazione degli immobili all'altro coniuge, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

f) essere in possesso di una valida Attestazione ISEE che attesti un **valore ISE** (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro **32.724,49**. In mancanza dell'Attestazione ISEE la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013; in tal caso nella stessa domanda di contributo dovrà essere riportata la data di presentazione della DSU;

g) rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

**Fascia "A":**

- a) **valore ISE** uguale o inferiore all'importo di euro **16.114,80** (corrispondente a due pensioni minime INPS – come previsto nella Circolare INPS n. 153 del 19/12/2025);

- b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

**Fascia “B”:**

- a) **valore ISE** compreso tra l'importo di euro **16.114,80** e l'importo di euro **32.724,49**;  
b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul **valore ISE** non inferiore al 24%;  
valore **ISEE** ordinario non superiore a euro **16.500,00**;

- h) nessun componente del nucleo familiare è destinatario di Assegno di Inclusione (AdI) ai sensi del D.L. n. 48 del 04/05/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023

Per tutto quanto non espressamente indicato nel Bando, si fa riferimento ai requisiti indicati all'art.3 dell'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025 “Requisiti dei beneficiari e condizioni di ammissibilità”.

L'Amministrazione si riserva di fare le dovute verifiche presso le autorità competenti circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.

**Art. 3**

**Divieto di cumulo di contributi pubblici e di agevolazioni fiscali**

1. Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale del bando, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani, ecc.
2. Se il richiedente o altro componente del nucleo familiare ha beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità di cui al precedente punto 1. del presente articolo, il contributo sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.
3. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista all'art. 10 comma 2. della legge n. 431 del 09/12/1998, non è cumulabile con il contributo previsto dal presente bando.

**Art. 4**

**Reddito e canone di locazione di riferimento**

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che hanno ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione è possibile solo nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica, da parte degli uffici comunali, del reddito rilevabile dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tale da giustificare il pagamento del canone.

Nella domanda di contributo, **a pena di esclusione**, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento oppure se riceve assistenza da parte dei servizi sociali del comune.

**2.1** Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente, che a norma del D.P.C.M. 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando, nella domanda di contributo dovranno essere indicati l'ammontare dei redditi o emolumenti nonché i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono ed allegare alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, la relativa documentazione (a titolo di esempio non esaustivo, qualora il soggetto del nucleo non sia in possesso della dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica, relativi all'anno precedente al presente bando: - allegare la documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto e la durata contrattuale di

lavoro o copia delle buste paga se si tratta di lavoratore dipendente; - copia del bilancio provvisorio se si tratta di lavoratore autonomo).

Nel caso la documentazione, attestante i suddetti redditi o emolumenti, risulti presso enti pubblici, nella domanda dovranno essere indicati il tipo di documentazione e l'ente pubblico che la detiene.

Se la fonte di sostentamento deriva da pensione o indennità corrisposte da enti pubblici, è sufficiente indicare nella domanda l'importo, la tipologia di pensione o indennità, i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che le percepiscono e l'ente erogatore.

**2.2** Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio non esaustivo: figli, genitori, parenti...), deve allegare alla domanda, **a pena di esclusione**, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del soggetto che presta l'aiuto economico (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovranno essere allegati obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità e la copia della dichiarazione dei redditi o di certificazione equipollente dello stesso soggetto che fornisce l'aiuto economico), secondo il modello pubblicato sulla pagina istituzionale internet del Comune di Prato, riguardante l'Avviso del presente bando.

**2.3** Nel caso in cui il richiedente il contributo dichiara di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, che non sono enti pubblici, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito, referente) nonché la somma ricevuta ed allegare alla domanda, **a pena di esclusione**, la certificazione dell'ente o dell'associazione o del soggetto attestante gli aiuti economici erogati.

**2.4** Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

**3.** Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, compresi eventuali aggiornamenti ISTAT, ma al netto degli oneri accessori.

**4.** In caso di residenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nello stesso alloggio.

## **Art. 5**

### **Nucleo familiare ISE**

**1.** Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

**2.** Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare:

- codice fiscale del richiedente;
- canone mensile di locazione in essere al netto degli oneri accessori;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
- eventuale presenza di componenti ultrasessantenni;
- eventuale presenza di minorenni;
- eventuale presenza di componenti con invalidità accertata;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale;
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda;
- tipo di contratto (esempio non esaustivo: contratto 4+4, contratto 3+2);

**3.** Per l'attribuzione dei punteggi ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di priorità previste al punto 2. dell'art. 7 del presente bando, nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:

- numero e nominativi dei soggetti del nucleo familiare con età superiore a settanta anni;
- numero e nominativi dei soggetti del nucleo familiare con disabilità grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);

- se si tratta di nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

L'inesatto o incompleto conferimento dei dati richiesti comporterà la non attribuzione del punteggio.

## Art. 6

### Modalità di presentazione della domanda

#### 1. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line, autenticandosi con una delle seguenti modalità:

- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato ([www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it));
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato ([www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it));
- tramite la Carta d'identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato ([www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it))

La domanda on-line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo del Comune.

Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Gli anziani e persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare, capace di assicurare la compilazione, possono presentare la domanda di contributo presso gli uffici del Servizio tutela e sostegno alla persona e servizi sociali del Comune di Prato in Via Roma n. 101 che, solo su appuntamento, svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica.

L'assistenza alla compilazione avverrà nei seguenti giorni:

- lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00.

La data dell'appuntamento può essere fissata telefonicamente chiamando il numero verde **800922912**, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e 15.00 - 17.00;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà essere munito dei dati e della documentazione necessari, previsti dal presente bando, per presentare la richiesta del contributo.

Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del massimo numero di posti disponibili.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l'ultima domanda presentata.

#### 2. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3.

La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.

#### 3. I documenti obbligatori, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono:

- **copia fotostatica** del documento valido di riconoscimento del richiedente;
- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato;
- **copia dell'attestazione** del pagamento annuale dell'Imposta di Registro. In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione.

- **copia** del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- **documentazione** attestante le fonti di sostentamento economico, previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 4 del presente bando, dei nuclei familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione;
- **copia** della documentazione, se rilasciata da autorità giudiziaria estera, attestante l'assegnazione degli immobili al coniuge in sede di separazione o di divorzio, così come è previsto alla lettera e) dell'art. 2 del presente bando;
- **copia** della documentazione che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su immobili, attesti sia la titolarità del diritto reale pro-quota che l'indisponibilità giuridica delle quote degli stessi immobili, così come è previsto alla lettera e) dell'art. 2 del presente bando;
- **copia del provvedimento di pignoramento** in caso alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, così come è previsto alla lettera e) dell'art. 2 del presente bando.

## **Art. 7**

### **Graduatorie e ricorsi**

**1.** Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procederà alla pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, degli ammessi ed alla pubblicazione degli elenchi, provvisorio e definitivo, degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti sono iscritti in una graduatoria, distinti in Fascia "A" e Fascia "B" sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone locazione/valore ISE in ordine decrescente; in caso di parità di incidenza, otterranno la precedenza le richieste che avranno ottenuto il maggior punteggio in base alle priorità indicate al punto 2. del presente articolo.

Si precisa che in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio per via informatica.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

I richiedenti ammessi ed esclusi saranno iscritti rispettivamente nella graduatoria delle domande ammesse e nell'elenco delle domande escluse.

La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola richiesta di contributo.

Si fa presente che il sistema informatico attribuisce ad ogni domanda presentata un numero di protocollo, pertanto sarà cura di ciascun richiedente conservare il numero di protocollo attribuito alla propria richiesta.

**2.** Ai richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una o più delle seguenti tre condizioni di priorità sarà attribuito n. 1 (uno) punto per ogni condizione:

- presenza di uno o più componenti di età superiore a settanta anni;
- presenza di persone con disabilità (come definita dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di persone con disabilità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con figli minorenni a carico.

I punteggi delle tre condizioni sono cumulabili; pertanto potranno essere attribuiti massimo tre punti.

**3.** La graduatoria provvisoria delle domande ammesse e l'elenco provvisorio delle domande escluse saranno pubblicati entro il termine non perentorio di 60 giorni dalla chiusura del Bando all'Albo Pretorio e sul sito Internet del comune.

**4.** Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo Pretorio, gli interessati, possono presentare ricorso utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet del Comune di Prato [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it):

- all'Ufficio Protocollo del comune in Piazza del Pesce n. 9, per i giorni e gli orari di apertura consultare il sito del Comune di Prato [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it);
- tramite pec all'indirizzo: [comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it)

**Il termine indicato per presentare il ricorso è perentorio.**

- 5. La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi** saranno pubblicati entro il termine non perentorio di 60 giorni dal termine per la presentazione del ricorso all'Albo Pretorio del Comune di Prato e sul sito Internet del comune.
- 6.** Eventuali modifiche delle date, indicate ai suddetti punti 3., 4. e 5 saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Prato: [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it)
- 7. Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni personali da parte degli uffici comunali in merito agli esiti dei procedimenti amministrativi delle loro richieste di contributo.**

## **Art. 8**

### **Entità del contributo**

**1.** L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà con priorità a favore dei richiedenti inseriti nella graduatoria di Fascia A, così come è previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 07/07/2025.

**2.** Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni:

- a) per la fascia "A" di cui all'art. 2 punto 2 lettera g) del presente bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) per la fascia "B" di cui all'art. 2 punto 2 lettera g) del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, pertanto l'effettiva liquidazione è subordinata alla disponibilità delle risorse.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue eventualmente assegnate al Comune dalla Regione Toscana per l'anno 2026, da quelle messe a disposizione dal Comune di Prato e da eventuali altri soggetti fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e nel rispetto della priorità indicata al punto 1. del presente articolo.

**3.** Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, saranno applicate, al fine di calcolare l'importo effettivo del contributo da erogare, le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico spettante.

**Non saranno erogati contributi inferiori ad Euro 200,00**, così com'è previsto al punto 5.3 dell'art. 5 della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025.

**4.** Il comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.

L'entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto del limite previsto al precedente punto 3. del presente articolo.

**5.** Eventuali economie dovute a perdita o modificazione dei requisiti oppure a rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, resteranno nella disponibilità del comune e saranno utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il presente bando, nel rispetto della priorità per la Fascia A e in applicazione del criterio di redistribuzione, indicato al punto 3 del presente articolo.

Non saranno riconosciuti contributi aggiuntivi, derivanti dalle suddette economie, se risulteranno inferiori a euro 50,00.

**6.** L'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## Art. 9

### Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine di priorità riportato al punto 1. dell'art. 8 del presente bando.

2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica dell'avvenuto pagamento del canone di locazione: gli aventi diritto devono presentare la documentazione a dimostrazione del pagamento del canone di locazione dell'anno 2026, a partire dal **02 gennaio 2027** ed **entro e non oltre il termine perentorio del 01 febbraio 2027** compreso.

In caso di morosità il contributo sarà erogato direttamente al locatore fino a concorrenza del debito maturato per mancato pagamento dei canoni; in tal caso a cura del richiedente dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo la modulistica pubblicata nella pagina internet dell'Avviso relativa al presente bando, con allegata la copia del documento d'identità dei dichiaranti, nella quale il locatore deve indicare i canoni non pagati.

Il modulo per la dichiarazione da parte del proprietario dell'alloggio, relativa alla morosità per mancato pagamento del canone di locazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Prato ([www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it)).

Le ricevute di pagamento del canone, come di seguito indicate, e il suddetto modulo per la dichiarazione sulla morosità, potranno essere presentati:

- all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9, per i giorni e gli orari di apertura consultare il sito del Comune di Prato [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it)
- tramite pec all'indirizzo: [comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it)

**Non sono ammessi estratti di conti correnti bancari per attestare il pagamento del canone di locazione.**

I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare anagrafico, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi:

- nel caso di studente universitario le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta fiscalmente a carico (es. dal genitore);
- nel caso di richiedente con ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico come risulta dalle dichiarazioni presenti in domanda;
- nel caso di amministrazione di sostegno o tutore, le ricevute possono essere intestate a questi ultimi purché sulle ricevute siano riportati i dati del conduttore, l'ubicazione dell'alloggio, il mese di pagamento del canone, ed il nominativo del proprietario.

Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute ai fini dell'erogazione del contributo:

- a) ricevuta fiscale mensile, sottoscritta dal proprietario dell'alloggio, in regola con l'imposta di bollo e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario, contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo canone, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile.
- b) ricevuta fiscale unica, sottoscritta dal proprietario dell'alloggio, per tutte le mensilità in regola con l'imposta di bollo e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario, contenente i medesimi dati indicati al punto precedente;
- c) dichiarazione sottoscritta del proprietario dell'immobile locato in regola con l'imposta di bollo relativa al pagamento del canone di locazione 2026 e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario;
- d) ricevuta di bonifico anche online contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate.
- e) fatture contenenti i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate, con attestazione dell'avvenuto pagamento.

Le ricevute o fatture dovranno necessariamente essere intestate al richiedente; potrà essere prodotta anche solo una di queste tipologie di ricevute.

3. Il contributo è corrisposto solo se la documentazione di cui al punto 2. del presente articolo sia presentata entro **il termine perentorio del 01 febbraio 2027**.

I richiedenti sono tenuti alla presentazione della dovuta documentazione senza ulteriori comunicazioni da parte degli uffici comunali.

La mancata presentazione della documentazione entro il **01 febbraio 2027** comporta la non erogazione del contributo.

Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.

4. Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato sia diverso da quello dichiarato, si procederà nei seguenti modi:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

## **Art. 10**

### **Casi particolari**

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta al Comune di Prato.

La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio indicato al comma 2 dell'art. 9 del presente Bando.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda da parte del Comune, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **Art. 11**

### **Dichiarazioni, controlli e sanzioni**

1. L'amministrazione comunale esegue controlli, di norma a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 71 del DPR 455/2000 e dell'art. 28 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso del Comune di Prato.

2. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dalla concessione del contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

3. L'amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

L'amministrazione comunale invia alla Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo, relativi a casi particolari che la stessa amministrazione ritenga oggetto di più attenta valutazione.

## **Art. 12**

### **Informazioni e ritiro della modulistica**

Il bando e la relativa modulistica, ad eccezione della domanda che dovrà essere presentata unicamente on line, sono disponibili sul sito internet del Comune di Prato ([www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it)).

La modulistica è costituita:

- modulo per la dichiarazione da parte di chi presta il sostegno economico;

- modulo per la dichiarazione del proprietario dell'alloggio sulla morosità del conduttore per mancato pagamento del canone di locazione dell'anno 2026;
- modulo per la presentazione delle integrazioni;
- modulo per la presentazione del ricorso.

**Art. 13**  
**Norma finale**

Eventuali modifiche al bando saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Prato: [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it).

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GPDR).

Il Comune di Prato è il titolare del trattamento dei dati che saranno trattati prevalentemente con modalità telematiche ed informatiche.

Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto.

Il responsabile del procedimento amministrativo è l'istruttore amministrativo Michele Giuseppe Pacilli assegnato al Servizio tutela e sostegno alla persona e servizi sociali del Comune di Prato.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Giulia Martini, Dirigente del Servizio tutela e sostegno alla persona e servizi sociali.

Prato, 23/09/2026

La Dirigente  
del Servizio tutela e sostegno alla persona e servizi sociali  
Dott.ssa Giulia Martini